

**Rapporto del governo italiano in forma semplificata sull'applicazione della Convenzione n. 124/1965 su: "esame medico degli adolescenti nei lavori sotterranei".**

*ANNO 2000*

Rapporto conv.124-1965

La ricerca e la coltivazione delle sostanze minerali, sotto qualsiasi forma o condizione fisica, delle energie del sottosuolo suscettibili di utilizzazione industriale sono regolate dal R.D. 29/7/1927 n. 1443.

Tali lavorazioni si distinguono in due categorie: miniere e cave. Appartengono alla prima categoria: la ricerca e la coltivazione dei materiali metalliferi, di minerali di arsenico e di solfo, di grafite, di combustibili solidi, liquidi e gassosi, di rocce asfaltiche e bitumose, di fosfati, di sali alcalini semplici e complessi e loro associati, di caolino, di bauxite, di magnesite, di fluorina, di baritina, di talco, di asbesto, di marna di cemento, di sostanze radioattive.

Il Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624, ha apportato una completa revisione delle norme in materia di polizia mineraria, attraverso la loro completa integrazione nel contesto generale delle norme per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive.

Il campo di applicazione del citato decreto è rappresentato dalle attività estrattive sostanzialmente definite dall' art. 1 del D.P.R. 128/59, compresi i lavori di ricerca e coltivazione delle sostanze minerali di prima e seconda categoria di cui all'art. 2 del R.D. 1443/27; pertanto lo stesso si applica anche ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'articolo 23 del R.D. n. 1443 del 1927, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni.

Si precisa che in Italia le miniere esistenti non sono numericamente significative, pertanto, attualmente il settore minerario riveste carattere residuale ed è in fase di riciclaggio industriale (vedasi il bacino del Sulcis in Sardegna).

Si forniscono di seguito le risposte al formulario della Convenzione in base alle innovazioni introdotte dalla nuova normativa.

**Art.1** La definizione di miniera è contenuta nell'articolo 1 del R.D. n. 1443 del 29/7/1927, che si allega. In tali luoghi di lavoro, si applicano, per la tutela dei lavoratori, le disposizioni contenute nel D.P.R. 9/4/1959 n. 128 e nel D.L.gs 25/11/1996 n. 624 (recepimento delle direttive 92/91 e 92/104) nonché la normativa generale di prevenzione di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 2** per i minori di diciotto anni, il lavoro nelle miniere è vietato (all. I della legge 977/67 come modificata dal D.Lgs. 345/99). Per gli adolescenti è possibile ottenere una deroga al divieto per scolpi di formazione professionale chiedendo l'autorizzazione alla Direzione Provinciale del Lavoro, a condizione che vengano rispettate tutte le norme che tutelano la sicurezza e la salute sul lavoro. In ogni caso, per tutti i lavoratori è prevista dalla normativa già citata la sorveglianza sanitaria prima dell'assunzione e successivamente ad intervalli

**Art. 3** La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata dal medico competente di cui al D.L.gs. 626/94 (art. 15 D.L.gs. 624/96). Tale medico, che è uno specialista in medicina del lavoro o in discipline equipollenti, deve essere nominato dal datore di lavoro, che è tenuto a fornirgli tutti i mezzi necessari per l'espletamento dei suoi compiti e pertanto, senza alcun onere a carico del lavoratore (artt. 4, 16, 17 D.L.gs 626/94).

Per quanto riguarda il comma 2, si fa presente che il predetto art. 16 stabilisce che la visita medica deve comprendere le indagini diagnostiche ritenute necessarie dal medico competente.

E pertanto quest'ultimo che decide, sulla base del rischio e dello stato di salute del lavoratore, sull'opportunità di effettuare uno studio radiografico dei polmoni. Ciò è in linea con quanto previsto dal Capo IX, sez. II del D.L.gs. 230/95, riguardante la radioprotezione delle persone sottoposte ad esami medici, che nel recepire la Direttiva 84/466/ EURATOM, stabilisce che l'esposizione a fini medici deve essere giustificata, limitata ed effettuata solo su motivata richiesta da parte di un medico. Solo nel caso di esposizione al rischio di silicosi, la normativa italiana richiede esplicitamente la radiografia del polmone.

**Art. 4** La vigilanza è di competenza del Ministero dell'Industria per quanto riguarda le attività di prima categoria definite dall'articolo 1 del R.D. 29/7/1927 n. 1443, e dalle Regioni per le attività di seconda categoria (art. 3 D.L.gs. 624/96). L'art. 104 dello stesso D.L.gs. prevede, in caso di non effettuazione della sorveglianza sanitaria, l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da tre a 8 milioni.

Per quanto concerne la registrazione della sorveglianza, ci si deve riferire all'articolo 17 del D.L.gs 626/94 che, nello stabilire i compiti del medico competente, prevede che lo stesso deve istituire ed aggiornare per ogni lavoratore, una cartella sanitaria e di rischio e comunicare al datore di lavoro il giudizio sull'idoneità del medesimo.

**ALLEGATI:**

**art.1 del R.D. 29/7/1927;**

**D.L.gs 624/96;**

**D.L.gs 626/94;**

**Legge 977/67;**

**D.L.gs 345/99;**